

Sara Menzinger
***Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane
nei secoli XII e XIII:
l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili***

[A stampa in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, edd. Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, Vincenzo Colli, Susanne Lepsius, Thomas Wetzstein, Frankfurt am Main, 2006 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, 23), pp. 113-134 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Praxis der Gerichtsbarkeit
in europäischen Städten
des Spätmittelalters

Herausgegeben von
Franz-Josef Arlinghaus
Ingrid Baumgärtner
Vincenzo Colli
Susanne Lepsius
Thomas Wetzstein

Rechtsprechung
Materialien und Studien

Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts
für europäische Rechtsgeschichte
Frankfurt am Main

Band 23



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2006

Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters

Herausgegeben von
Franz-Josef Arlinghaus
Ingrid Baumgärtner
Vincenzo Colli
Susanne Lepsius
Thomas Wetzstein



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2006

Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

© Vittorio Klostermann GmbH
Frankfurt am Main 2006

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der
Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet,
dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder sonstigen
Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme
zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Druck: Wilhelm & Adam, Heusenstamm
Typographie: Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier  ISO 5

Printed in Germany
ISSN 1610-6040
ISBN-10 3-465-04007-4
ISBN-13 978-3-465-04007-1

Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili

Due convinzioni sembrano essere tradizionalmente associate alla diffusione degli arbitrati nella società comunale italiana: la prima è che, nel corso del lungo e graduale processo di affermazione istituzionale dei governi consolari (XI^{es}-1170/80), l'arbitrato costituisca la tappa iniziale di una giustizia ancora dipendente dalla volontà delle parti, per l'assenza di un vero e proprio potere giurisdizionale pubblico, che i consoli avrebbero acquisito solo negli ultimi decenni del 1100. La seconda convinzione, da cui la prima dipende, è che l'arbitrato, lungo tutta la storia comunale, rappresenti una procedura radicalmente diversa dal processo: l'attività dell'arbitro poteva essere innescata solo dalla richiesta delle parti di rivolgersi a un *arbiter*, anziché a un *iudex*; l'efficacia della decisione arbitrale (*laudum, laudamentum*) poggiava sul reciproco impegno dei contendenti, e non su un potere giurisdizionale preesistente quale era invece quello del giudice quando pronunciava una sentenza.¹

Entrambi le idee presuppongono l'esistenza di una categoria astratta e definita di arbitrato sulla quale, in via preliminare, è importante riflettere. In un unico grande contenitore tendiamo infatti ad ammassare tipologie di confronto che, se in apparenza presentano una certa somiglianza da un punto di vista formale e terminologico, si situano in realtà su piani ben diversi. Scontri tra modesti contendenti che, per dirimere questioni per esempio familiari o di vicinato, si rivolgevano a un esperto o a qualsiasi altra autorità come *arbiter* per risolvere il proprio contenzioso, non possono essere equiparati a conflitti in cui le parti che si fronteggiano, o gli stessi arbitri, sono

¹ Tali convinzioni sono state recentemente oggetto di discussione da parte di Chris Wickham (WICKHAM, *Legge pratiche e conflitti*, 28-30, 70-71), che criticando l'immagine di un'evoluzione per stadi della giustizia comunale ha visto nella procedura arbitrale un modello di risoluzione delle controversie dominante lungo tutto il secolo XII.

vescovi, grandi signorie territoriali, comunità rurali o persino intere città, che litigano per diritti giurisdizionali o fiscali su vasti territori, o per il predominio politico in certe aree.

Prendendo in considerazione questo secondo tipo di arbitrati, ci rendiamo facilmente conto che l'uso di un certo formulario e il riferimento nei documenti alla *concordia* o alla *voluntas* delle parti non costituiscono di per sé strumenti interpretativi sufficienti, particolarmente se riferiti a un'epoca flessibile e sperimentale come il XII secolo. Se teniamo dunque ben presente il piano diverso su cui si situano gli arbitrati in cui i protagonisti siano entità politiche di certo rilievo, e concentriamo l'attenzione sui procedimenti arbitrari in cui vengano coinvolti i governi delle città dell'Italia centro-settentrionale, credo debba essere riesaminata sia l'idea secondo cui l'arbitrato, tra la fine dell'XI secolo e la seconda metà del XII, sarebbe espressione di una giustizia contrattuale e non coercitiva, antecedente quindi all'affermazione di un potere giurisdizionale delle istituzioni comunali; sia la contrapposizione, per gran parte del secolo XIII, dell'arbitrato al processo, basata sull'opposizione delle categorie volontà/coercizione.

Che processo e arbitrato siano figure di diversa natura giuridica è cosa evidente sia alla dottrina medievale sia, naturalmente, agli occhi dello storico attuale. Tuttavia, quando all'arbitrato ricorrono autorità che rivendicano l'egemonia su un certo territorio, la scelta delle forme di risoluzione dei conflitti può esprimere la ricerca di un delicato equilibrio politico. Da questo punto di vista, tra XI e XII secolo assistiamo effettivamente a una contaminazione tra modelli procedurali, nel senso che, nella prassi giudiziaria comunale, il ricorso all'arbitrato è spesso dettato da ragioni diplomatiche, e mirato a ottenere la comparizione delle parti e l'impegno a rispettare un giudizio.

In primo luogo, è interessante rilevare che, lungo tutto il 1100, non è dato rintracciare, da un punto di vista terminologico, un uso rigoroso di parole o espressioni che rimandino a una chiara distinzione tra funzione arbitrale e giurisdizionale dei governi cittadini. Il verbo *laudo* e i sostantivi che ne derivano (*laudum*, *laus*), vale a dire i termini che da noi sono considerati specifici dei pronunciamenti arbitrari, sono in realtà spesso usati dai consoli comunali nel senso letterale e vastissimo che possiedono nel latino medievale, quello cioè di «approvare» e «approvazione». Se cerchiamo di identificare un significato meno generico e più pregnante di queste espressioni, a partire dai contesti in cui vengono usate, il campo di applicazione preferenziale è sicuramente quello pubblico.

Il dato emerge con chiarezza dalle testimonianze di alcune realtà urbane ben documentate, in Italia, nel secolo XII: nei *libri iurium* di Genova, o negli Atti del comune di Milano, il verbo *laudare* compare spesso associato ad

affirmare e *ordinare*, ed è usato praticamente in tutte le testimonianze che contengano una decisione o prescrizione dei consoli, compresi, a Genova, gli atti giudiziari e le sentenze.² Anche a Lucca, secondo Chris Wickham, i termini *lodo* (*laudamentum*) e *sentenza* (*sententia*) sono a quest'epoca quasi intercambiabili, e solo eccezionalmente sembra rintracciabile la percezione di due diversi concetti.³

I documenti giudiziari di Pisa conservati per il secolo XII rivelano, è vero, una terminologia più precisa, ma anche qui non mancano elementi che inducano a constatare la scarsa rispondenza di un modello che contrapponga soluzioni arbitrali volontarie e giustizia pubblica, in scontri in cui in qualche modo siano coinvolti i rappresentanti cittadini. Tra i più antichi documenti che attestino l'esistenza di forme istituzionali pisane vi sono tre celebri atti, detti *securitates*, ma che sono in realtà «lodi arbitrali», risalenti alla fine dell'XI secolo. Ci troviamo dunque in una fase ancora incerta della storia istituzionale e giudiziaria del comune, come è stato rilevato, per aspetti diversi, dagli studi di Hagen Keller, di Gabriella Rossetti o di Chris Wickham.⁴ Nonostante il contesto di incertezza in cui ci muoviamo, risulta chiaro però che sia il *populus* pisano il protagonista precoce della nuova via istituzionale imboccata dai comuni italiani, e ciò emerge con particolare evidenza dal cosiddetto «lodo di Valdiserchio», che attesta la costituzione di un tribunale arbitrale, a Pisa, all'inizio degli anni Novanta dell'XI secolo.⁵

In questa occasione, per far fronte alle prepotenze da parte di signori di Pisa detti *longubardi*, che incombevano su alcuni *cives* pisani e sugli abitanti della vicina area di Valdiserchio, vengono eletti dei rappresentanti della città e alcuni *boni homines* dell'area vessata, perché insieme al vescovo pongano fine alle violenze.⁶ Gli arbitri pisani dettano una serie di ordini per il futuro, il cui

2 Cfr., per es., ROVERE, *I Libri iurium* della Repubblica di Genova, 50, 57, 61, 69-70 (sentenza del 1137), 86-87 (sentenza del 1141), etc.

3 WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, 67, nota 32.

4 Cfr. KELLER, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, 60-64; ROSSETTI, *Società e istituzioni nei secoli IX e X*, 209-337, 320-330; WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*, 354-376.

5 Il documento è stato edito per la prima volta da D'AMICO, *Note su alcuni rapporti*, 15-29, e pubblicato nuovamente da BANTI, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, Appendice, doc. 3, 108-110, cui farò di seguito riferimento. Per una approfondita analisi del suo contenuto, si veda ROSSETTI, *Società e istituzioni nei secoli IX e X*, 321 e ss.; RONZANI, *Chiesa e Civitas di Pisa nella seconda metà del secolo XI*, 207-210, 252-256, e le recenti riflessioni di ASCHERI, *Ancora tra consuetudini e statuti*.

6 BANTI, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, 108-110: *Cum graves iniurie et miserabiles contumelie et de rapinis multe miserie fierent in valle Sercli et circa eius fines ad [...] dampnum omnium ibi habitantium et quorundam civium Pisanorum, factum est, divina favente clementia et bonorum hominum studio*

significato è chiarissimo: i signori devono rispettare i diritti di cui avevano tradizionalmente goduto gli abitanti e i pisani nel Valdisechio, senza più estorcere, a loro arbitrio, prestazioni e denaro non dovuti.⁷

I signori *longubardi* sono presenti⁸ e si impegnano al rispetto della decisione arbitrale tramite il versamento di una certa cifra che, se avessero commesso prepotenze in futuro, avrebbero dovuto pagare a chi era stato danneggiato e ai consoli.⁹ La presenza dei signori, l'apparente volontà di accordarsi attraverso un pegno finanziario, l'uso del vocabolo *laudare* e il riferimento finale a un accordo *comuni consensu stabilitum*, sono tutti elementi formali che rimandano a un procedimento arbitrale; quanto sia ambiguo definire questa procedura come volontaria lo mostrano però le parole che seguono: il popolo pisano minacciava infatti la distruzione delle case e dei beni dei signori eventualmente ribelli e, per rafforzare ulteriormente la decisione, il vescovo aggiungeva un carico non indifferente di minacce di scomunica per questo mondo e maledizioni bibliche per l'aldilà, arrivando a garantire, ai signori ribelli, un posto vicino a Giuda nel giorno del Giudizio universale.¹⁰

ut, in unum convenientes, de tantis malis optimum consilium invenirent. Elegerunt enim consules de Pisanis [...] et alios bonos homines de valle de Serclo, quorum consilio et adiutorio confortati, ista mala radicatus extirpaverunt [...].

7 *Ibidem: [...] ut guaringua et pascua, que sine ratione perdiderant, ita tenerent sicut predicti consules designarent; de comandiscia, unde fuerant sine voluntate oppressi, omnino liberi remanerent; de miserabili rapina, quam patiebantur a quibusdam hominibus Longobardorum [...] nullam amplius iniuriam sustinerent; super alodium illorum, aut aliquod tenimentum, nullus imponat guardiam [...] nisi fuerit voluntas eius cuius est alodium et tenimentum [...].*

8 Sull'identità dei signori *longubardi* e di coloro che compongono il tribunale arbitrale di Pisa, cfr. ROSSETTI, Società e istituzioni nei secoli IX e X, 324 e ss; per la coincidenza tra i signori *longubardi* e i più accesi sostenitori pisani di Enrico IV, cfr. RONZANI, Chiesa e Civitas di Pisa nella seconda metà del secolo XI, 207-210, 252-256.

9 BANTI, I brevi dei consoli del comune di Pisa, 108-110: *Longubardi autem pisani in primis hoc firmaverunt, et unusquisque per semetipsum super hoc investitionem dedit, ad penam centum librarum, pro se et pro omnibus suis, quod, si hoc infregerint et infra octo dies emendare noluerint, hanc penam componant illi cui factum est et consulibus [...].*

10 *Ibidem: Populus autem Pisanus hoc laudavit et in perpetuum confirmavit, et [...] fidem firmam repromist ad dissipandum domos et bona illius qui hoc non observaverit. Ego autem Daibertus, Pisanus episcopus, cum universis canonicis, abbatibus, presbiteris et clericis omnibus maledicimus et excommunicamus et perpetuo anathemate condemnamus quicumque hoc infregerit et non studuerit emendare: maledictus sit eundo et redeundo, vigilando et dormiendo, manducando et bibendo; maledictum sit omne opus eorum et domus illorum,*

A prescindere dalla presenza di elementi formali che rimandino a una contrattualità della soluzione, questa costituisce a tutti gli effetti una decisione unilaterale contro i signori, presumibilmente costretti a sottostare alle decisioni della città per l'influenza politica che il popolo di Pisa già alla fine dell'XI secolo era in grado di esercitare. Pur usando una formula che conveniva a entrambe le parti, quella cioè dell'accordo reciproco, non ci troviamo in realtà di fronte a un *compromissum*: l'atto non fa menzione di una eventuale contropartita dovuta ai signori dal popolo pisano, ma anzi l'obbligazione attraverso un pegno finanziario è a senso unico, nel senso che sono solo i *longubardi* a dovere versare dei soldi; inoltre, il pegno finanziario risulta assorbito da una strategia più vasta messa in atto dal popolo e dal vescovo di Pisa, che attraverso minacce concrete e spirituali mostrano in sostanza l'intenzione di ricorrere a qualsiasi strumento a disposizione per conferire pubblicità ed efficacia alla decisione.

Se da queste manifestazioni molto antiche di attività giudiziaria del comune passiamo ad esaminare il modo in cui la materia degli arbitrati viene disciplinata nelle prime compilazioni statutarie delle città italiane (risalenti all'incirca alla metà del XII secolo), l'idea che sembra diffusamente emergere è quella per cui tutte le forme di attività giudiziaria, attuate all'interno delle città o nel suo territorio, possiedono una rilevanza pubblica. Nel costituito dei placiti del comune di Siena, il *consul placiti*, vale a dire quell'ufficiale (o quegli ufficiali) cui era affidata l'amministrazione della giustizia nei primi governi consolari, si impegnava tanto a *diffimire* le liti che gli sarebbero state sottoposte, quanto a *concordare* le parti che avessero richiesto un suo intervento;¹¹ l'autorità giudiziaria senese prometteva inoltre, non solo di riconoscere tutti i giudizi pronunciati dai rettori, dai consoli, dai rappresentanti delle corporazioni, da amici, da vicini, o formulati in qualsiasi altro modo per volontà delle parti, ma di proteggere le decisioni assunte da una qualsiasi di

maledictus sit sicut Dazam et Abiron, quos terra deglutivit, et partem habeant in die Iudicii cum Iuda Domini traditore. Qui autem hoc observavit sit in perpetuum a Domino benedictus. Constitutum est istud et comuni consensu stabilitum anno dominice incarnationis millesimo nonagesimo secundo [...].

- 11 ZDEKAUER, Il Costituto dei placiti del comune di Siena, 161: [...] *Ego Consul placiti, ad honorem Dei et beate Marie virginis, et ad honorem totius comunis Senarum et salvamentum et omnium et singulorum hominum, in civitate et burgis et comitatu habitantium, iuro quod per tempus sex mensium, ad quod electus sum consul, illam litem vel lites, discordiam vel discordias de qua vel de quibus apud me querimonia fuerit deposita, legitime diffiniam vel diffiniri faciam in scriptis [...] aut concordabo, si de concordia partes in me consenserint, bona fide sine fraude. [...].*

queste autorità, pubblica o del tutto privata, garantendone la stabilità e il rispetto futuro.¹²

Analoghe considerazioni si trovano nei brevi dei consoli del comune di Pisa del 1162; a distanza di due anni, però, il rispetto da parte dei consoli di tutte le sentenze e i pronunciamenti arbitrari si circoscrive, nel 1164, alla sfera consuetudinaria dell'uso¹³ che, come hanno ampiamente illustrato gli studi di Peter Classen e di Claudia Storti Storchi, era a Pisa distinta dalle *leges*.¹⁴ Si tratta di una specificazione importante proprio alla luce delle ricerche svolte dalla Storti Storchi, secondo la quale uno dei principali intenti del *constitutum usus* pisano fu quello di «legittimare tutte le forme della giustizia cittadina».¹⁵

Le vaste competenze giuridiche dei *sapientes* di diritto di Pisa si riflettono nella articolata trattazione della disciplina degli arbitrati.¹⁶ Grazie alle recenti indagini condotte sul manoscritto più antico dei costituiti di Pisa,¹⁷ è possibile

12 *Ibidem*, 166: *Et diffinitiones a rectoribus comunis Senarum et consulibus et ante eos, et a rectoribus artis et ab amicis vel vicinis aut quocumque modo voluntate partium, de illis litibus et discordiis quas partes ad diffiniendum commiserint, firmas tenebo et retractari non permittam.*

13 BANTI, I brevi dei consoli del comune di Pisa, 55, 77. (1162): *Sententias et laudamenta officialium omnium, qui, tempore precedentium consulum, iuramento pro Comuni iudicare tenebantur, et eorum qui, huius mei consulatus tempore, iudicare similiter tenebuntur, et conventiones que ab eis inter partes facte sunt et fient, firmas tenebo.* (1164): *Sententias et laudamenta que per usum valent, officialium omnium qui tempore precedentium consulum iudicare pro Communi sacramento tenebantur et mei consulatus tempore tenebuntur; et conventiones et laudamenta que ab eis inter partes facte sunt et fient, que per usum valent, firmas tenebo, nisi sententie appellatione suspense fuerint.*

14 CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, 82–88; STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani*.

15 STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani*, 95. Secondo la studiosa (100), «il nuovo ordinamento «pubblico», per un verso, pose sotto il proprio controllo e tentò di uniformare» gli istituti della soluzione stragiudiziale delle controversie, «mentre, per l'altro, cercava di rafforzare ... le procedure del giudizio ordinario, allo scopo di assicurare la propria centralità nella risoluzione ... dei conflitti ...».

16 Nei costituiti, gli arbitrati risultano divisi in tre diverse tipologie: *conventiones*, dove gli arbitri si limitavano a convalidare l'accordo già raggiunto tra le parti; *laudamenta*, dove la soluzione della controversia veniva affidata dalle parti ad arbitri il cui mandato era strettamente definito dal compromesso; arbitrati veri e propri che si distinguevano dai *laudamenta* per il fatto che la decisione arbitrale doveva poggiare sulla *ratio legis* o sulla *ratio usus*, e aveva efficacia pari a una sentenza pronunciata a norma del *constitutum usus* (*ibidem*, 101–106).

17 Il testimone conservato nella Beinecke Library dell'Università di Yale, oggetto di approfondite ricerche da parte della Storti Storchi e ora edito da VIGNOLI, *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa*.

identificare alcune importanti modifiche apportate intorno alla fine del XII secolo ai passi del *constitutum usus* relativi al regolamento di confronti avviati per *concordia partium*.

Per il nostro discorso, le correzioni che destano maggiore interesse sono quelle che riguardano il rispetto della decisione arbitrale in caso di sopravvenuto disaccordo tra le parti: infatti, se era pacifico che, qualora le parti si fossero trovate in disaccordo *dopo* il pronunciamento arbitrale, la decisione sarebbe stata comunque valida «anche nel caso di rifiuto di una delle parti di dare esecuzione alla decisione»,¹⁸ lo stesso non poteva affermarsi nell'eventualità di abbandono dell'arbitrato *prima* della decisione. Conformemente a quanto stabilito da Giustiniano, i costituiti di Pisa sostennero inizialmente che, se una parte si sottraeva all'arbitrato prima della pronuncia del lodo, perdeva il pegno versato al momento del compromesso, ma la decisione eventualmente pronunciata dall'arbitro sarebbe stata nulla.¹⁹ Il divieto di pronunciare decisioni arbitrali in caso di ritiro di una parte risultò però sensibilmente mitigato, negli anni successivi, dall'introduzione di una clausola secondo cui, anche in caso di contumacia, il pronunciamento arbitrale sarebbe stato valido se le parti avessero espressamente previsto questa eventualità nel compromesso iniziale.²⁰

Esempi di prassi giudiziaria pisana e di altre città aiutano a comprendere la rilevanza della questione trattata dai costituiti di Pisa.

A Milano si costituisce nel 1138 un tribunale arbitrale formato da consoli, per comporre la controversia che opponeva alcuni esponenti di una potente famiglia cittadina.²¹ La causa si inserisce in quella fase della giustizia milanese in cui ai consoli non era ancora riconosciuto il diritto di giudicare in materia civile, spettante teoricamente a messi regi di nomina imperiale. Le cause civili potevano tuttavia essere loro sottoposte se le parti decidevano di rivolgersi ai

18 STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani*, 103 e nota 381 (*si aliqua partium post laudamentum ... discordaverit laudamentum valeat*).

19 Tuttavia, già nella versione conservata nel ms. di Yale, la legislazione pisana derogava a questo generale principio giustiniano, riconoscendo validità ai compromessi giurati anche in caso di «desistenza di una delle due parti prima della decisione arbitrale» che «non avrebbe comportato nullità della sentenza» (*ibidem*, 106–107).

20 Stando a quanto afferma la STORTI STORCHI, *ibidem*, 107 e nota 398, la clausola risulta aggiunta nel ms. di Yale dopo la stesura definitiva del paragrafo e compare stabilmente nel testo a partire dal testimone successivo (ms. vaticano-latino 6385), che cronologicamente si colloca (per la parte relativa all'uso) tra la versione di Yale (XII ex) e quella del 1233 pubblicata da BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*.

21 Il doc. è edito da MANARESI, *Atti del comune di Milano*, 8–9, IV.

consoli in qualità di arbitri, e questa fu di fatto la consuetudine prevalente a partire già dal secondo quarto del XII secolo.²² Questi esperimenti di giurisdizione volontaria milanese sembrano perciò assumere una fisionomia del tutto particolare, nel senso che appaiono difficilmente riconducibili sia a forme arbitrali pure, sia a veri e propri giudizi come espressione di un potere giurisdizionale.²³ La lite interna alla famiglia *de Sesto* nel 1138 offre interessanti spunti di riflessione tanto per osservare il modo in cui concretamente si comportavano i consoli di Milano quando giudicavano in qualità di arbitri, quanto per capire fino a che punto i loro poteri giudiziari in campo civile si esaurivano in quelli volontariamente riconosciuti loro dalle parti.

In base agli studi di Hagen Keller, sappiamo che i *de Sesto* appartenevano al ceto sociale cittadino più elevato di Milano, quello cioè dei *capitanei*.²⁴ Per disaccordi inerenti alla spartizione di terre a Casate, un'area a nord-ovest del capoluogo lombardo in cui i *de Sesto* erano molto influenti, alcuni esponenti della famiglia si erano rivolti di comune accordo agli arbitri milanesi,²⁵ ai quali avevano rimesso la causa obbligandosi reciprocamente tramite dei pegni (*que discordia missa erat ex utraque parte pignore dato in ... consulibus*).²⁶ Due fratelli della famiglia *de Sesto* reclamavano metà dei beni che un altro loro parente, di nome Arderico, deteneva nell'area di Casate, in virtù di una formale divisione che, secondo i fratelli, Arderico e suo padre avevano compiuto insieme al loro padre. Arderico affermava che ciò era falso, e i fratelli avevano quindi prodotto dei testimoni in sostegno delle loro posizioni.

I consoli-arbitri di Milano, allora, dichiarando di avere esaminato le ragioni di entrambe le parti, di avere ascoltato i testimoni e visto i precedenti scritti che attestavano questo *negotium*, decidevano di assegnare ai due fratelli le terre che essi rivendicavano, anche perché Arderico, convocato dai consoli *ad iustitiam faciendam*, si era reso contumace (ossia: *absens per contumaciam noluit venire*).²⁷ Subito dopo avere menzionato il problema della contumacia,

22 Cfr. l'introduzione di MANARESI agli Atti del comune di Milano, xxxiv–xxxv.

23 Per le diverse formule attraverso cui si espresse la giurisdizione volontaria nei decenni centrali del XII secolo, cfr. ROSSETTI, Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo, 83–112, 93 e ss.

24 KELLER, Signori e vassalli nell'Italia delle città (secc. IX–XII), 45–51, 348, 352, 361, 365.

25 Si tratta di quattro consoli, dei quali due si sottoscrivono con la qualifica di *iudex ac missus domni tertii Lotharii imperatoris*. La fusione delle due funzioni istituzionali (quelle cioè di console e di giudice/messo imperiale) è stata oggetto di interessanti riflessioni da parte di ROSSETTI, Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo, 91–92.

26 MANARESI, Atti del comune di Milano, 8.

27 La presenza del termine *contumacia* in questo documento, e di altri vocaboli tecnico-giuridici in attestazioni coeve, rivela, secondo Padoa Schioppa,

i consoli giustificavano la loro decisione specificando che la carica consolare stava per scadere, e dunque la controversia doveva essere definita entro il termine del loro mandato. Se la definizione della causa entro il mandato dei consoli derivasse dall'originaria volontà di entrambi le parti in realtà non lo sappiamo, perché inizialmente, nelle righe che ricordano il compromesso tra i contendenti, non si fa riferimento a un termine stabilito. È certo invece che una delle parti, Arderico, non era affatto d'accordo, come dimostra il dato che egli si rifiutava di comparire di fronte al tribunale arbitrale consolare e di sottostare alla sua decisione. Proprio la contumacia spinge anzi a chiedersi se la dichiarazione dei consoli *auditis appellationibus et responsionibus ab utrisque partibus* non costituisca solo un formulario di una giustizia che, comunque venisse definita, funzionava anche senza l'assenso di entrambi i contendenti. Questa impressione risulta rafforzata se consideriamo che l'obbligazione reciproca delle parti, cioè il pegno da esse inizialmente versato, non costituisce il limite dell'azione dei consoli: Arderico, non presentandosi davanti agli arbitri, non perde il pegno da lui volontariamente versato, ma la causa stessa, ossia i diritti su metà delle terre che vengono assegnati ai suoi parenti.

Sebbene Pisa e Milano rappresentino città particolari per lo sviluppo della cultura giuridica, articolate procedure giudiziarie vengono messe in atto anche altrove, soprattutto quando negli arbitrati sono coinvolti signori influenti.

Tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del XII secolo si verifica un interessante conflitto per il possesso di un'area denominata Costa, situata nella pieve di Villamarzana, oggi in provincia di Rovigo (Veneto). La lunga e articolata lite coinvolge, in tempi diversi, poteri ecclesiastici e laici di primo piano, quali l'abbazia di Pomposa, i marchesi d'Este, il noto centro monastico di San Benedetto in Polirone (fondato dai Canossa e unito all'ordine cluniacense da Gregorio VII nel 1077), il monastero ad esso sottoposto di San Cipriano di Murano²⁸ e, indirettamente, i vescovi e i comuni di Ferrara e di Padova. La pluralità di forze che nel giro di un trentennio si scontrano per Costa si spiega sia considerando l'ubicazione geografica del luogo, al confine della diocesi di Adria, ma sottoposto all'influenza politica ferrarese e degli

l'ingresso di concetti e termini romanistici prima assenti dalla documentazione giudiziaria milanese: PADOA SCHIOPPA, Note sulla giustizia milanese, 219-230, 221.

28 Per la storia di S. Cipriano e il significato politico della sua donazione (1098) a San Benedetto in Polirone nel contesto della Lotta per le Investiture, cfr. POZZA, Per una storia dei monasteri veneziani nei secoli VIII-XII, 17-38; CASTAGNETTI, Le dipendenze polironiane nella Marca Veronese fra XI e XII secolo, 105-115.

Estensi, sia la progressiva riqualificazione del territorio paludivo di Villamarzana nel quale l'area è situata.²⁹

Per le procedure escogitate e le contestazioni che ne derivano, tre fasi di questo conflitto rivestono per noi particolare interesse: la lite tra Pomposa e San Cipriano temporaneamente risolta da un arbitrato del 1146; lo scontro tra San Cipriano e i signori Estensi che si conclude anche con un procedimento arbitrale nel 1171; la rinascita dei contrasti tra Pomposa e San Cipriano, alla base di un nuovo processo nel 1172.

Nel 1146, l'abbazia di Pomposa contesta i diritti di San Cipriano di Murano sulle terre di Costa in virtù di una precedente donazione dell'intera pieve di Villamarzana a Pomposa, effettuata dall'arcivescovo di Ravenna. L'azione va collocata nel quadro di una più articolata politica di espansione territoriale portata avanti dall'abbazia, che a metà del XII secolo vediamo impegnata in una serie di cause giudiziarie.³⁰ Secondo il priore di San Cipriano, invece, l'area di Costa era stata donata al proprio monastero da Folco d'Este,³¹ i cui figli erano in grado di provare il lungo e indisturbato possesso dell'area da parte della loro famiglia.³² Esortate dalle autorità ecclesiastiche alla ricomposizione del conflitto, le parti giungono a una soluzione tramite l'arbitrato di due giudici di Ferrara i quali, ricevuti i pegni dai contendenti e dichiarando di giudicare *voluntate et consensu utriusque partis*, stabiliscono che il priore di San Cipriano paghi una certa somma all'abate di Pomposa per conservare il possesso di Costa.³³

La questione tuttavia è destinata a complicarsi per un duplice ordine di ragioni: da una parte i figli di Folco d'Este contesteranno l'estensione della donazione del padre al monastero di San Cipriano, dall'altra l'abbazia di Pomposa tornerà alla carica, denunciando l'illegittimità del pronunciamento arbitrale del 1146. Nel 1170 apprendiamo infatti che il monastero di San Cipriano si era lamentato con il papa per il comportamento degli eredi di

29 Cfr. CASTAGNETTI, L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo, 166-173, 255-260, 322; vedi anche SAMARITANI, Presenza monastica ed ecclesiale di Pomposa nell'Italia centrosettentrionale, 153-154.

30 Cfr. MEZZETTI, Carte processuali dell'archivio di Pomposa, 2-64.

31 L'atto di donazione risale al 1115 ed è edito in GLORIA, Codice diplomatico padovano, 55, n. 68.

32 I figli di Folco, Bonifacio e Alberto (detti ancora in quest'epoca semplicemente *marchiones*, conformemente a quanto afferma CASTAGNETTI, Società e politica a Ferrara, 184-185), sono presenti all'arbitrato del 1146 per dare manforte al monastero di San Cipriano: cfr. CASTAGNETTI, *ibidem*, 186, e THEISEN, Studien zur Emphyteuse, 138-139.

33 Il doc. è edito in GLORIA, Codice diplomatico padovano, 352-353, n. 474; TORELLI, Regesto Mantovano, 180; KEHR, Italia Pontificia, 108. Cfr. anche SAMARITANI, Regesta Pomposiae, 171-172 (n. 525).

Folco, i quali, a dire dei monaci, non rispettavano i termini della donazione compiuta dal loro antenato nel 1115.³⁴ Alessandro III aveva allora lanciato un appello ai vescovi di Ferrara e di Padova, ordinando loro di indurre i marchesi a sospendere le azioni di disturbo nei confronti del monastero;³⁵ il pontefice non esitava a specificare che, qualora i signori d'Este non avessero prestato ascolto alle richieste ecclesiastiche, i vescovi sarebbero stati autorizzati a scomunicarli.³⁶

Dopo mesi di vani tentativi del vescovo padovano per ottenere la comparizione dei marchesi *ut iustitiam facerent*, nel luglio del 1171 erano venuti in suo sostegno i consoli della città, e si giungeva finalmente a un compromesso in Padova, nel quale le parti si impegnavano (tramite trecento lire veronesi) a rispettare il pronunciamento dell'arbitro/*iudex* Pietrobono.³⁷ Quattro mesi dopo, il tribunale arbitrale padovano assegnava a San Cipriano trentadue mansi, sottraendone dodici ai marchesi, che riconoscevano diritti al monastero solo su venti unità;³⁸ a distanza di due anni (1173) i monaci ottenevano, inoltre, un altro lodo arbitrale, che assegnava loro altri quattro mansi e proibiva ai signori d'Este di richiedere prestazioni ed esercitare giurisdizione sull'area contesa.³⁹

A prescindere dai termini usati e dal procedimento arbitrale effettivamente messo in atto (compromesso iniziale, pegni, decisione di un *arbiter*), siamo davvero autorizzati a qualificare questa causa come un esempio di giurisdizione volontaria? Se non fossero intervenuti una minaccia di scomunica e il coinvolgimento di autorità influenti (papa, vescovo, consoli), i marchesi si sarebbero mai piegati a una decisione arbitrale che li vedeva costretti a cedere una parte considerevole delle terre che – per diritto o per prepotenza – rivendicavano?

34 Gli eredi di Folco sostenevano che la donazione includeva venti mansi (come risulta dall'atto del 1115), mentre i monaci rivendicavano un'area più vasta: cfr. TORELLI, *Regesto Mantovano*, 236–237, doc. 351.

35 SAMBIN, *Nuovi documenti padovani*, 46–47, doc. 34.

36 *Ibidem*: *Quod si conmonitiones vestras surda aure transierint, eos excommunicationis vinculo immodetis. Et tandiu vestra sententia super ipsos inviolata permaneat, donec quod male gestum est, ad statum rectitudinis revocetur et iamdicti marchiones ab inquietatione monasterii prelibati desistant.*

37 *marchiones et abbas [...] compromiserunt in Petrumbonum iudicem. Facta securitate ab utraque parte dandi pignora ccc. lib. den. Veronensium in manu arbitri [...]*: MURATORI, *Antichità Estensi*, 336–338; TORELLI, *Regesto Mantovano*, 236, doc. 350; KEHR, *Italia Pontificia*, 110.

38 TORELLI, *Regesto Mantovano*, 236–237, doc. 351; P. KEHR, *ibidem*; MURATORI, *ibidem*.

39 MURATORI, *ibidem*, 339–340, e cfr. RIPPE, *Padoue et son contado (Xe–XIIIe siècle)*, 476.

L'uso strumentale di terminologie e pronunciamenti che enfatizzavano la consensualità della decisione, è messo bene in evidenza dalla causa che quasi contemporaneamente oppone l'abbazia di Pomposa a San Cipriano. Le contestazioni sollevate dai marchesi nel 1170-1171 risvegliano probabilmente le sopite ambizioni dell'abbazia sulle terre di Costa, alle quali Pomposa aveva dovuto rinunciare nel 1146, in seguito alla decisione degli arbitri ferraresi sopra menzionata.⁴⁰ La rinata lite tra i due centri monastici dà origine questa volta a un vero e proprio processo, presieduto, per ordine di Alessandro III, dal vescovo di Carole (Veneto), al quale vengono sottoposte, nel 1172, le argomentazioni degli avvocati e le deposizioni testimoniali prodotte dalle parti.⁴¹

Per fronteggiare le pretese avanzate dall'abbazia di Pomposa,⁴² San Cipriano si era rivolta alla consulenza di giuristi con una solida preparazione di diritto colto, come rivelano le allegazioni da essi formulate in questa circostanza, di impianto schiettamente romano-canonico.⁴³ La loro difesa si articola in due parti: la prima intende provare che all'abate di Pomposa non spetta né una *directa rei vindicatio* (perché non ha acquisito il *dominium* di Costa nei modi stabiliti dallo *ius civile* o dallo *ius gentium*) né *utilis*, spettante solo al *superfidiario, usufruttuario et emphiteotario*, dunque non all'abate di Pomposa, che rivendica Costa in virtù di una donazione. La seconda parte della difesa invece è tutta incentrata sull'arbitrato del 1146, con argomentazioni che da una parte mirano a dimostrare l'illegittimità di un nuovo giudizio, data l'esistenza del vecchio pronunciamento arbitrale; dall'altra si sforzano di provare la legalità di quella decisione. Per gli avvocati di San Cipriano, l'esistenza del pronunciamento arbitrale del 1146 (che essi chiamano *transactio vel pactio vel sententia vel compositio*) impediva di riaprire la questione del possesso di Costa, già definita dagli arbitri ferraresi in quella

40 Forse prima del 1172 vi era già stata qualche contestazione, se Alessandro III nel 1168 specificava all'abate di San Benedetto in Polirone che *ratam habet sententiam ab Aldigerio et Iohanne de Vado Ferrarien. iudicibus de controversia olim inter Madelbertum S. Cypriani et Paulum abbatem S. Mariae de Pomposia super possessione loci qui dicitur Costa prolatam*: KEHR, Italia Pontificia, 109.

41 Il processo del 1172 è solo la prima tappa di una lite che si protrarrà per almeno altri dieci anni: cfr. KEHR, *ibidem*, 110-113.

42 Stando alle parole degli avvocati di San Cipriano, l'abate di Pomposa *movit monachis Sancti Cipriani controversiam de prefata Costa in integrum. Ideoque impetravit rescriptum a summo pontifice [...] e petit [...] prefatam terram de Costa in integrum a priore Sancti Cipriani directa rei vindicatione vel utili*: SAMBIN, Nuovi documenti padovani, 50.

43 *Ibidem*, 50-55.

circostanza. Inoltre, dai documenti risultava che l'abate aveva accettato la decisione arbitrare (*et hoc totum approbavit et laudavit abbas Pomposianus*) e il punto rivestiva un'importanza fondamentale dato che lo stesso pontefice, in alcune lettere che venivano ora esibite, aveva chiarito che se la *compositio* della controversia del 1146 era avvenuta sulla base di un accordo delle parti (*si compositio facta sit de consensu et beneplacito utriusque partis*), il monastero di San Cipriano doveva essere assolto dalle accuse mosse dall'abbazia di Pomposa.

Ma era proprio l'assenza di un reciproco accordo nel 1146 che aveva spinto Pomposa a muovere causa a San Cipriano all'inizio degli anni Settanta. Lo dichiarano apertamente tre testimoni prodotti dall'abbazia nel 1172, tutti presenti, stando a ciò che affermano, al pronunciamento risalente a ventisei anni prima.⁴⁴ In base alla loro ricostruzione, i due giudici ferraresi, chiamati nel 1146 come arbitri, volevano orientare la decisione in favore di San Cipriano (*taliter transiere voluerunt quod terra illa ... esset monachorum Sancti Cipriani*);⁴⁵ i monaci di Pomposa avevano perciò messo in guardia il proprio abate, il quale però, mal consigliato dal suo avvocato Salinguerra, era stato spinto a fidarsi degli arbitri ferraresi per ristabilire la *concordia* con il monastero di San Cipriano. I monaci di Pomposa avevano molto criticato questa scelta, tanto che qualcuno, indignato, aveva detto all'abate che egli non si poteva permettere di fare una *concordia* di questo tipo (*Vos non audetis inde facere concordiam*). Che l'arbitrato fosse ostile a Pomposa era risultato d'altronde evidente, secondo il testimone Rodolfo (*iudex*), dalla *concordia* pronunciata infine dai ferraresi, male accolta dall'abate e dai suoi monaci (*Et predicti iudices ... dixerunt concordiam hoc modo ... et dixit quod hec concordia displicuit abbati et suis*),⁴⁶ i quali non avevano perciò mostrato intenzione di chiudere la questione.

Proprio l'uso che i testimoni fanno della parola *concordia* invita a ridimensionare la valenza di una terminologia che poteva essere percepita in modo radicalmente diverso da quello che ci aspetteremmo. In queste dichiarazioni il termine perde infatti qualsiasi sfumatura di mutuo accordo

44 *Ibidem*, 59–61. Si tratta di un *monachus*, Galfredus, di un giudice, Rodulfus, e di un terzo testimone di nome Matheus de Capite. Dei tre, l'unico esplicitamente menzionato come testimone del pronunciamento arbitrare del 1146 è Rodulfus.

45 La diffidenza dei testimoni di Pomposa nei confronti degli arbitri ferraresi rispecchia il clima conflittuale allora esistente tra comune e vescovo di Ferrara da una parte, e abbazia pomposiana dall'altra, le cui mire espansionistiche venivano spesso a coincidere. Cfr. MEZZETTI, Carte processuali dell'archivio di Pomposa, 8 e ss.

46 SAMBIN, Nuovi documenti padovani, 60.

tra i contendenti, ed è usato in modo neutro, come semplice sinonimo di decisione. Sembra inoltre percepirsi uno slittamento del significato stesso della *concordia* nel procedimento arbitrale: è vero che l'arbitrato si basava su un accordo tra le parti, ma il consenso era necessario per avviare il procedimento, non riguardava la decisione finale, la cui formulazione dipendeva esclusivamente dalla libera volontà dell'arbitro.

È difficile stabilire, sulla base del processo del 1172, se effettivamente Pomposa fosse stata costretta a sottoporsi a un arbitrato sfavorevole nel 1146, o se semplicemente ricorresse ora a tale argomento per ragioni strategiche. Il fatto però che l'avvocato dell'abbazia fosse Salinguerra, potentissimo esponente della famiglia Torelli di Ferrara,⁴⁷ che intorno alla metà del XII secolo riuscì ad imporre una signoria personale sulla città, lascia supporre che gli arbitri ferraresi potessero essere da lui facilmente pilotati verso una decisione forse mirata a non contrastare gli interessi dei marchesi d'Este.⁴⁸ È certo tuttavia che, comunque siano andate le cose nel 1146, proprio l'apparente *concordia* di quell'arbitrato impedirà a Pomposa di ottenere un giudizio favorevole, data l'irremovibile opposizione di Alessandro III a rivedere una decisione raggiunta per accordo delle parti.⁴⁹

La posizione assunta in questo caso dal pontefice rimanda a un cambiamento importante consumatosi nell'arco di poco più di un ventennio: la progressiva diffusione della nuova cultura giuridica comporta infatti, all'inizio degli anni Settanta, un inquadramento teorico della procedura arbitrale, che richiede adesso condizioni tecniche precise e ben distinte dal processo. Per Alessandro III, il fatto stesso che si fosse celebrato un arbitrato

47 La copertura, da parte dei Torelli, dell'ufficio di avvocazia per l'abbazia di Pomposa è un fenomeno di lungo periodo: cfr. CASTAGNETTI, *Enti ecclesiastici, Canossa, Estensi, famiglie signorili e vassallatiche a Verona e a Ferrara*, 387–412.

48 Il riconoscimento dei diritti di Pomposa sulle terre di Costa avrebbe infatti implicato una frizione con gli eredi di Folco, presenti all'arbitrato del 1146 in sostegno del monastero di San Cipriano, al quale Folco aveva donato Costa nel 1115. La dichiarazione di un testimone nel 1172, secondo il quale Costa era stata indebitamente sottratta dai marchesi d'Este all'abbazia di Pomposa per essere poi donata a San Cipriano, sembra confermare questa interpretazione. Secondo CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, 185 e 187, i rapporti tra Torelli e marchesi d'Este sono ben visibili già dal 1123 (quando Pietro Torello, padre di Salinguerra, compare nella *curia vassallorum* dell'abbazia di Vangadizza presieduta da Folco d'Este) e si vanno rafforzando nella seconda metà del secolo (nel 1178 un Torelli è nominato arbitro per questioni ereditarie relative ai marchesi).

49 Questa motivazione, già presente nelle lettere papali esibite dagli avvocati di San Cipriano nel 1172, è ribadita da Alessandro III all'abate di Pomposa nel 1181: KEHR, *Italia Pontificia*, 111.

per *concordia partium* nel 1146, significava che la volontà delle parti a sottoporsi al giudizio era stata espressa liberamente. Viceversa, per l'abbazia di Pomposa, memore forse della forzatura con cui le era stato allora estorto quel consenso, si presentava una possibilità nuova per contestare l'antica decisione. Ma la valenza tecnica che nel 1172 assume la terminologia nel pensiero del pontefice e dei contendenti, è assai lontana dal contesto fluido di pochi decenni prima, quando la parola *concordia* poteva presentare un significato molto meno pregnante, e persino nascondere, come abbiamo visto, una situazione di costrizione.

I casi da me prescelti costituiscono tutt'altro che eccezioni nella documentazione comunale italiana del secolo XII. Arbitri che minacciano pene o impongono decisioni che travalicano di molto l'obbligazione originaria delle parti, come abbiamo visto nell'antico caso di Pisa; oppure arbitri che risolvono la controversia anche in assenza e in evidente disaccordo di una delle parti, come avviene nell'arbitrato di Milano; o ancora arbitrati imposti a potenti signori, di fatto costretti a stringere un compromesso con gli avversari, per non inimicarsi autorità spirituali e politiche, ricorrono con notevole frequenza nelle soluzioni giudiziarie delle città. Nonostante questi segnali, sarebbe errato dedurre da una documentazione di questo genere un'equazione, nei fatti, tra arbitrato e processo, perché eliminerebbe differenze oggettive e importanti tra confronti che si situano su piani diversi.

Quello che piuttosto rivelano questi casi è l'inadeguatezza di un modello unico di arbitrato che, applicato alle situazioni in cui gli arbitri siano i *consules* cittadini, sottintenda una debolezza o un'incapacità dei governi comunali di esercitare quello che oggi definiamo un potere giurisdizionale. Che a questo genere di arbitrati possa essere applicata la definizione di «soluzioni contrattuali» è del tutto esatto, a mio avviso, ammesso che al termine «contrattuale» venga conferita un'accezione di forza, e non di debolezza. Un governo ancora del tutto informale, che riesca ad imporre, alla fine dell'XI secolo, un divieto a potenti signori cittadini che spadroneggiavano nel territorio, come abbiamo visto nel lodo arbitrale pisano, è espressione di forza e non di fragilità della città; un caso come quello di Padova, in cui i *consules* e il vescovo della città riescono a «contrattare» con marchesi che esercitavano un'influenza politica su un territorio molto vasto, è un esempio di potenza, e non di debolezza delle autorità urbane.

Proprio il caso dei marchesi d'Este invita a riflettere su un aspetto importante, ossia quello della scelta delle procedure, che assumerà un'importanza crescente nel corso del 1200. Ho detto inizialmente che uno dei criteri distintivi dell'arbitrato è rappresentato dal presupposto che la soluzione arbitrale implichi la scelta di una procedura alternativa a quella del processo. Autori della scelta sono tradizionalmente intese essere le parti che, per ragioni

diverse, potevano prediligere una procedura differente dal processo, per risolvere la propria controversia.⁵⁰ L'esempio di Padova, e in certa misura anche gli altri che ho citato, spingono però a riflettere sulla questione se la scelta sia frutto effettivamente delle parti, oppure se, in casi in cui si disputino interessi rilevanti per la città, autore della scelta non possa essere il comune.

A prima vista, difficilmente Pisa avrebbe ottenuto la sottomissione dei signori *longubardi* se, per avventura, avesse loro impartito l'ordine perentorio di presentarsi di fronte a un tribunale su istanza degli abitanti di Valdiserchio; ancor meno probabilità avrebbero forse avuto il vescovo e la città di Padova di ottenere la comparizione dei marchesi d'Este, se avessero loro imposto, in qualità di *iudices*, di venire a rispondere in un tribunale cittadino delle accuse mosse contro di loro dai monaci. Presentarsi in veste di *arbitri* e figurare la decisione come accordo mutuo e volontario poteva invece costituire una strategia vantaggiosa sia per forzare persone, sulle quali sarebbe stato difficile rivendicare un potere giurisdizionale, ad avviare un confronto davanti a un'autorità cittadina, sia per garantire il rispetto della decisione in futuro.

Le potenzialità dell'arbitrato come strumento politico si manifestano appieno con l'affermazione dei governi podestarili, quando cioè le città italiane passano da un collegio di consoli indigeni, a un rappresentante unico e forestiero, investito, insieme alla sua *familia* di giudici e *milites*, di vasti compiti amministrativi e giudiziari. È in corrispondenza di questo importante cambiamento istituzionale che l'arbitrato conosce un'utilizzazione del tutto nuova, come strumento di espansione politica di alcune città a livello regionale. E qui parliamo di un tipo ancora diverso di arbitrato, che se ha in comune con i lodi arbitrali del XII secolo una certa struttura formale, presenta funzioni e finalità profondamente diverse. Il precedente e forse il modello di riferimento per questa ulteriore forma di arbitrato è costituito inizialmente dalla città di Milano che, come hanno mostrato le ricerche di Giulio Vismara, basò la sua preminenza nella Lega Lombarda anche su poteri giurisdizionali esercitati nei confronti delle altre città associate.⁵¹ I recenti studi di Massimo Vallerani e di Giovanni Chiodi mettono bene in evidenza fino a che punto Milano riuscì a consolidare la propria influenza regionale e sovraregionale grazie a una costante capacità di interposizione nei conflitti esistenti tra altri poteri e città, agendo teoricamente in qualità di arbitro, ma

50 Sulla libera scelta delle procedure come effetto di uno scarso potere coercitivo dei tribunali comunali ha insistito molto WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, 26-27, 173-175.

51 VISMARA, *Struttura e istituzioni della prima Lega lombarda*, 15-68, 54-65, e cfr. PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia milanese*, 224-226; HAVERKAMP, *La Lega Lombarda*, 159-178.

giungendo di fatto ad estendere la propria influenza politica tramite arbitrati sempre «in bilico tra soluzione pacifica ... e sentenza».⁵² Questa strategia, che Milano usò estensivamente nei primi decenni del 1200, sembra gradualmente essere adottata anche da altre città, tanto da divenire, alla metà del Duecento, uno strumento politico diffuso dei comuni più potenti.

Genova, per imitazione di un modello direttamente sperimentato con Milano poco prima, si candida nel 1231 *arbiter, arbitrator, et amicabile compositor* per delle liti che opponevano le vicine città di Alessandria ed Asti.⁵³ Nel compromesso, le due città concedono di comune accordo ai genovesi *larga potestate* di dire, pronunciare, sentenziare e decidere le loro controversie, autorizzando Genova ad assumere una decisione conforme all'ordine *iudiciario vel non iudiciario*, e chiarendo, tra l'altro, che la decisione sarebbe stata valida sia che le parti fossero stati presenti, sia che fossero state assenti, sia che una sola fosse stata presente.⁵⁴ La terminologia usata in questo documento, se paragonata anche agli esempi più tardi del XII secolo, rivela una padronanza diversa di concetti e termini giuridici, che tradisce un consolidamento intellettuale delle riflessioni dottrinarie sviluppatasi attorno all'arbitrato.

Le ricerche di Linda Fowler e di Luciano Martone⁵⁵ convergono sull'idea che sia a partire dagli ultimi decenni del XII secolo che figure di intellettuali italiani quali Giovanni Bassiano e Azzone in campo civilistico, e Uguccio da Pisa e Tancredi in campo canonistico, giungano a una prima ed approfondita definizione teorica di questa materia.⁵⁶ Come ha sottolineato la Fowler, che si è opposta con fermezza alla convinzione secondo cui, nelle opere di questi giuristi, esisterebbe una scarsa comprensione delle distinzioni un tempo esistenti tra le diverse figure romanistiche di *arbiter, arbitrator* e *amicabilis*

52 VALLERANI, Modi e forme della politica pattizia di Milano, 619-655, 629; CHIODI, Istituzioni e attività della seconda Lega Lombarda, 79-262.

53 Il doc. è edito in SELLA, Codex Astensis, n. 985, 1191-93; per il legame tra questo caso e le precedenti trattative con Milano, cfr. *ibidem*, 1194, e VALLERANI, Modi e forme della politica pattizia di Milano, 637-642.

54 SELLA, Codex Astensis, 1191-93: *data ipsi communi licentia et larga potestate dicendi, pronunciandi, cedinandi et sententiandi ac statuendi inter ipsas universitates et communitates super predictis omnibus et singulis iure vel acordio iudiciario ordine vel non iudiciario, una vice vel pluribus, simul vel separatim, die feriato et non feriato, presentibus partibus et absentibus, vel altera tantum presente vel absente, prout ipsi communi Janue pro bono pacis tranquillitatis et concordie dictarum partium visum esset [...]*.

55 FOWLER, Forms of Arbitration, 133-147; MARTONE, Arbiter - Arbitrator.

56 Per ulteriori considerazioni sulla sistemazione teorica dell'arbitrato tra XII e XIII sec., cfr. anche le recenti riflessioni di STORTI STORCHI, Compromesso e arbitrato nella *Summa totius artis notariae* di Rolandino, 329-376.

compositor, l'uso congiunto di questi termini non è dovuto a ignoranza, ma al desiderio di assicurare i maggiori poteri possibili alle commissioni arbitrali. L'idea (sviluppata dalla Fowler per la dottrina canonistica) si applica in realtà molto bene alle decisioni dei governi comunali, come dimostra il caso degli arbitri genovesi del 1231, i quali, grazie ai vastissimi poteri loro conferiti dalle parti (o ad esse imposti), riescono a condannare la riluttante Alessandria alla restituzione di un *castrum* alla città di Asti.

Come rivelano le proteste che potevano talvolta sollevare tali pronunciamenti, questo costituisce un uso molto strumentale dell'arbitrato, una forzatura della procedura arbitrale, in cui gli arbitri, una volta ottenuto il compromesso, si comportano da veri e propri giudici, assegnano la vittoria a una delle parti, pronunciando decisioni anche in contumacia.

Nel corso del 1260, i consigli comunali di Perugia discutono come risolvere la controversia che oppone il comune di Gualdo, situato nell'area di influenza politica perugina, e un certo *dominus Thomaxius de Compresseto*, proveniente da un *castrum* della stessa zona. Il problema sorgeva da un lodo arbitrale (*laudum*) pronunciato precedentemente dal podestà di Perugia, che per qualche ragione Gualdo reputava ingiusto e contrario ai propri interessi, e al quale si rifiutava dunque di sottostare.⁵⁷ Benché Perugia si fosse dichiarata disposta a riesaminare tale pronunciamento, e a modificarlo nel caso fosse stato reputato iniquo dai propri consulenti, Gualdo (stando alle fonti perugine) si rifiutava di collaborare, non inviando a Perugia un proprio rappresentante; questi, insieme alla parte avversaria, avrebbe dovuto pubblicamente impegnarsi, per conto della propria città, al rispetto della nuova sentenza arbitrale pronunciata dalle autorità perugine. Poiché, nonostante ripetute minacce, Gualdo non obbediva né al lodo precedente, né alla reiterata richiesta di presentare un *sindicus*, nel gennaio del 1260 era stata inserita nel registro dei banditi di Perugia, per avere ignorato le convocazioni delle autorità perugine.⁵⁸

57 ANSIDEI, *Regestum Reformationum Comunis Perusii*, 286–287, doc. 267. Per un più approfondito esame del caso: MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo*, 140–144.

58 Cfr. BARTOLI LANGELI, CORBUCCI, I «libri dei banditi» del comune di Perugia, 143–380, 284–285, n. 609 (17 gennaio 1260), dove si dice che il comune, gli uomini e il podestà di Gualdo sono stati inseriti nel libro di banditi di Perugia *quia ipsi potestati et ambaxatoribus eiusdem terre pluries fuit preceptum [...] quod comparerent per legitimum syndicum coram potestate certis terminis ad satisfaciendum de non offendendo vel iniuriam faciendo domino Thomasso de Compresseto [...]*. Poco dopo, il 22 gennaio 1260, *Thomaxius* denuncia al podestà di Perugia l'assalto fatto da Gualdo al *castrum* di Compresseto: ANSIDEI, *Regestum Reformationum Comunis Perusii*, 100, doc. 91. Nel 1251, invece, *dominus Thomaxius de Compresseto* compariva come uno dei

Quando finalmente Gualdo invia il proprio rappresentante, la commissione di *iudices-arbitri* perugini si dichiara incapace di trovare una soluzione, visto che una delle parti voleva presentare il *libellus* (cioè l'atto che nel processo introduceva la lite) e produrre dei testimoni, mentre l'altra chiedeva di procedere *sine strepitu ... sine libello et productione testium*. Dopo una lunga discussione, il Consiglio di Perugia decide che gli arbitri avrebbero dovuto cercare, in prima istanza, di risolvere la questione *de concordia et voluntate partium*; se non vi fossero riusciti, avrebbero dovuto conformarsi al *consilium* fornito da un giurista perugino, che spingeva ad applicare al caso le regole del processo romano-canonico.⁵⁹ Questa seconda soluzione è di fatto quella che viene adottata un mese dopo.⁶⁰

La straordinaria mescolanza di procedure presenti in questo caso, e la denuncia di cui sono oggetto le strategie di Perugia da parte di Gualdo, che in sostanza non accetta il fatto che la città si presenti ambiguamente come *arbiter*, ma si comporti poi da giudice costringendola ad accettare un lodo iniquo, infliggendole una condanna penale (inserimento nel registro dei banditi) e trattandola in sostanza come un suddito, costituiscono un valido esempio della strumentalità con cui i governi comunali potevano servirsi delle procedure giudiziarie, piegandole alle esigenze politiche interne ed esterne.

Nonostante la profonda differenza intercorrente tra questi arbitrati inter-cittadini duecenteschi e i confronti prima riferiti del secolo XII, tutti i casi da me citati pongono problemi comuni: la scelta di ricorrere a un arbitrato può essere di chi giudica e non di chi è giudicato; la *voluntas* delle parti può essere resa necessaria dai rapporti di forza tra gli elementi in gioco; gli arbitri possono procedere nonostante il totale disaccordo o persino la contumacia di una delle parti; le decisioni arbitrali sono sempre tutelate dalle autorità comunali. A fronte di questi dati, viene fatto di chiedersi quanto dal semplice uso di certe procedure sia lecito dedurre una forza o una debolezza del governo che le attua, e quanto l'opposizione di categorie quali giustizia volontaria/coercitiva, accordi privati/sentenze pubbliche, rappresenti una chiave interpretativa fruttuosa, se riferita alla giurisdizione della città in questi secoli.

Sara Menzinger

23 uomini di Gualdo che giuravano fedeltà a Perugia: cfr. BARTOLI LANGELI, Codice diplomatico del Comune di Perugia, doc. 227 (1 febbraio 1251), 514-517.

59 ANSIDEI, *Regestum Reformationum Comunis Perusii*, 314-316.

60 *Ibidem*, 333-334.

Bibliografia

- ANSIDEI, Vincenzo (Ed.), *Regestum reformationum comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCCC*, vol. 1 (Fonti per la storia dell'Umbria), Perugia 1935.
- ASCHERI, Mario, Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secc. X–XII) e precisazioni intellettuali, in: Giancarlo ANDENNA (Ed.), *Atti del Convegno della Mendola*, agosto 2004 (in corso di stampa).
- BANTI, Ottavio (Ed.), *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*. Studio introduttivo, testi e note con un'appendice di documenti (Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Antiquitates* 7), Roma 1997.
- BARTOLI LANGELI, Attilio (Ed.), *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139–1254)*, vol. 2: 1237–1254 (Fonti per la storia dell'Umbria 17), Perugia 1985.
- BARTOLI LANGELI, Attilio/CORBUCCHI, Maria Paola (Edd.), *I «libri dei banditi» del comune di Perugia (1246–1262)*, in: *Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria* 75 (1978), 143–380.
- BONAINI, Francesco (Ed.), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze 1854–1870.
- CASTAGNETTI, Andrea, *Enti ecclesiastici, Canossa, Estensi, famiglie signorili e vassallatiche a Verona e a Ferrara*, in: *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéen (Xe–XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches*, Colloque International organisé par le centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, 10–13 octobre 1978 (Collection de l'École Française de Rome 44), Roma 1980, 387–412.
- CASTAGNETTI, Andrea, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella «Langobardia» e nella «Romania»* (Il mondo medievale, Sezione di storia della società, dell'economia e della politica 3), Bologna 1982.
- CASTAGNETTI, Andrea, *Le dipendenze polironiane nella Marca Veronese fra XI e XII secolo*, in: Cinzio VIOLANTE/Amleto SPICCIANI/Giovanni SPINELLI (Edd.), *L'Italia nel quadro dell'espansione europea del monachesimo cluniacense*. Atti del Convegno Internazionale di Storia Medievale, Pescia 26–28 novembre 1981 (Publicazioni del Centro Storico Benedettino Italiano, Italia benedettina 8), Cesena 1986, 105–115.
- CASTAGNETTI, Andrea, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense, secoli X–XIII* (Il mondo medievale, Sezione di storia della società, dell'economia e della politica 7), Bologna 1985.
- CHIODI, Giovanni, *Istituzioni e attività della seconda Lega Lombarda (1226–1235)*, in: *Studi di storia del diritto*, vol. 1 (Publicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano 19,1), Milano 1996, 79–262.
- CLASSEN, Peter, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter* (*Monumenta Germaniae Historica, Schriften* 29), Stuttgart 1983.
- D'AMICO, Ruggero, *Note su alcuni rapporti tra città e campagna nel contado di Pisa tra XI e XII secolo. Uno sconosciuto statuto rurale del Valdiserchio del 1091–1092*, in: *Bollettino Storico Pisano* 39 (1970), 15–29.
- FOWLER, Linda, *Forms of Arbitration*, in: Stephan KUTTNER (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 21–25 agosto 1972 (*Monumenta iuris canonici, Series C, Subsidia* 5), Città del Vaticano 1976, 133–147.
- GLORIA, Andrea (Ed.), *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, Venezia 1879.
- HAVERKAMP, Alfred, *La Lega Lombarda sotto la guida di Milano (1175–1183)*, in: *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri tra società italiana ed impero*, Milano-Piacenza 27–30 aprile 1983 (*Studi e testi di storia medioevale* 8), Bologna 1984, 159–178.

- KEHR, Paul Fridolin (Hg.), *Italia pontificia*, vol. 7: *Venetiae et Histria*, 2. *Respublica Venetiarum. Provincia Gradensis. Histria* (*Regesta Pontificum Romanorum* 7, 2), Berolini 1925.
- KELLER, Hagen, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, in: *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 49 (1969), 60–64.
- KELLER, Hagen, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secc. IX–XII)*, Torino 1995.
- MANARESI, Cesare (Ed.), *Atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919.
- MARTONE, Luciano, *Arbiter – Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune (Storia e diritto, Studi 13)*, Napoli 1984.
- MENZINGER, Sara, *Giuristi e politica nei Comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto (Ius Nostrum 33)*, Roma 2006.
- MEZZETTI, Corinna, *Carte processuali dell'archivio di Pomposa. Un dossier della metà del XII secolo*, in: *Scrineum-Rivista* 2 (2004), 2–64.
- MURATORI, Lodovico Antonio, *Delle antichità estensi ed italiane*, Modena 1717.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, *Note sulla giustizia milanese del secolo XII*, in: Antonio GARCÍA Y GARCÍA/Peter WEIMAR (Edd.), *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia – Ius – Studium*, vol. 4, Goldbach 1995, 219–230.
- POZZA, Marco, *Per una storia dei monasteri veneziani nei secoli VIII–XII*, in: Francesco G. B. TROLESE (Ed.), *Il monachesimo nel Veneto medioevale. Atti del Convegno di studi in occasione del millenario di fondazione dell'Abbazia di S. Maria di Mogliano Veneto (Treviso), 30 novembre 1996 (Pubblicazioni del Centro storico benedettino italiano, Italia Benedettina 17)*, Cesena 1998, 17–38.
- RIPPE, Gérard, *Padoue et son contado (Xe–XIIIe siècle). Société et pouvoirs (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 317)*, Rome 2003.
- RONZANI, Mauro, *Chiesa e Civitas di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060–1092)*, Pisa 1996.
- ROSSETTI, Gabriella, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, in: *Atti dell'11 Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Milano 26–30 ottobre 1987, vol. 1, Spoleto 1989, 83–112.
- ROSSETTI, Gabriella, *Società e istituzioni nei secoli IX e X. Pisa, Volterra, Populonia*, in: *Atti del 5 Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Lucca 3–7 ottobre 1971, Spoleto 1973, 209–337.
- ROVERE, Antonella (Ed.), *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, vol. 1, 1 (Fonti per la storia della Liguria 2; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti 13), Genova, Roma 1992.
- SAMARITANI, Antonio (Ed.), *Regesta Pomposiae*, vol. 1: aa. 874–1199 (Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, ser. monumenti 5), Rovigo 1963.
- SAMARITANI, Antonio (Ed.), *Presenza monastica ed ecclesiale di Pomposa nell'Italia centrosettentrionale. Secoli X–XIV (Analecta Pomposiana 20/21)*, Ferrara 1996.
- SAMBIN, Paolo, *Nuovi documenti padovani dei secoli XI–XII (Monumenti storici, N.S. 8)*, Venezia 1955.
- SELLA, Quintinus (Ed.), *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, vol. 3, Roma 1880.
- STORTI STORCHI, Claudia, *Compromesso e arbitrato nella «Summa totius artis notariae» di Rolandino*, in: Giorgio TAMBA (Ed.), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici sulla Figura e l'Opera di Rolandino*, Bologna 9–10 ottobre 2000 (Per una storia del notariato nella civiltà Europea 5), Milano 2002, 329–376.
- STORTI STORCHI, Claudia, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso, secolo XII (Europa mediterranea, Quaderni 11)*, Napoli 1998.

- THEISEN, Frank, Studien zur Emphyteuse in ausgewählten italienischen Regionen des 12. Jahrhunderts. Verrechtlichung des Alltags? (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 162), Frankfurt am Main 2003.
- TORELLI, Pietro, Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano), vol. 1 (Regesta chartarum Italiae 12), Roma 1914.
- VALLERANI, Massimo, Modi e forme della politica pattizia di Milano nella regione piemontese. Alleanze e atti giurisdizionali nella prima metà del Duecento, in: Deputazione Subalpina di Storia Patria 96 (1998), 619-655.
- VIGNOLI, Paola, I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo trådito dal «Codice Yale», ms. Beinecke Library 415 (Fonti per la storia dell'Italia Medievale, Antiquitates 23), Roma 2003.
- VISMARA, Giulio, Struttura e istituzioni della prima Lega lombarda, in: Relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso Storico Subalpino, Alessandria 6-9 ottobre 1968, Torino 1970, 291-332; ora in: ID., Scritti di storia giuridica, vol. 3: Istituzioni lombarde, Milano 1987, 15-68.
- WICKHAM, Chris, La signoria rurale in Toscana, in: Gerhard DILCHER, Cinzio VIOLANTE (Edd.), Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII. Atti della XXXVII settimana di studio, 12-16 settembre 1994 (Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, Quaderno 44), Bologna 1996, 354-376.
- WICKHAM, Chris, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo (I libri di Viella 23), Roma 2000.
- ZDEKAUER, Lodovico, Il Constituto dei placiti del comune di Siena, in: Studi Senesi 6 (1889), 152-260.